



Visto il nuovo CCNL relativo al personale dell'area Funzioni Locali sottoscritto in data 16.07.2024;

Presa visione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – Area Dirigenza per il triennio 2024-2026 – annualità 2024, sottoscritto in data 5 dicembre 2024;

Vista la certificazione del Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato per il personale Dirigente anno 2024, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 3459 del 21.11.2024, emessa in data 5 dicembre 2024;

Esaminate le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria redatte ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 9 dicembre 2024 sottoscritte dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;

Effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Preso atto che a seguito dell'emanazione del D.L. 80/2021, convertito nella Legge 6 agosto 2021, numero 113, il Piano degli obiettivi e delle performance è confluito nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e che con decreto del Presidente numero 78 del 8.05.2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026;

VERIFICATO

- che è stato determinato l'unico importo annuale di cui all'art. 57 del CCNL 2016-2018 del 17 dicembre 2020 pari a € 158.401 come segue
- che tale importo ricomprende:
 - l'integrazione prevista dall'art. 56 del CCNL 17.12.2020 pari a € 6.461 non soggetta al limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, come sancito dall'articolo 11 del D.L. n. 135/2018, in quanto trattasi di risorse aggiuntive da destinare al trattamento economico accessorio del personale, previste da nuovi contratti collettivi nazionali,
 - la decurtazione di € 92.925,49 relativa al personale cessato per trasferimento di funzioni e pensionamenti
- che il Fondo di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020, ai sensi dell'art. 39 c. 1 del CCNL 2019-2021, è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti, non soggetti al limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, come segue:

- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020 pari a € 982,50;
- 2,01% a decorrere dal 01.01.2021, pari a € 4.293,10;
- che il Fondo è dunque incrementato, una tantum, del 2,01% del monte salari 2018, pari a € 4.293,10, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 e che tali risorse non sono soggette al limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017;
- che ai sensi dell'art. 39 c. 2 del CCNL 16.07.2024 le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato;
- che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, previa verifica della capacità di bilancio, l'Ente ha stabilito di incrementare le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, dello 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti, pari a € 469,89. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017; il suddetto incremento, oltre che per l'anno 2024, è stato disposto una tantum anche per le annualità 2022 e 2023;
- che ai sensi dell' art. 57 c. 2 lettera c) del CCNL 17.12.2020 il fondo è incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato (pari a € 435,11 di parte stabile ed € 398,95 di parte variabile) e che il suddetto importo, soggetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, è stato contestualmente decurtato per rispetto del limite;
- che viene certificato che il totale delle risorse indicate nell'atto di costituzione del Fondo trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità

INVITA L'ENTE

a procedere alla revisione della consistenza del fondo così costituito nel caso in cui le ipotesi assunte per la sua quantificazione e determinazione subiscano delle modifiche nel corso dell'esercizio, procedendo alla conseguente modifica degli atti adottati e predisposti

CERTIFICA

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 fissato in € 151.940,00 in quanto i seguenti incrementi, apportati ai sensi dei CCNL, non rientrano in tale limite in quanto trattasi di risorse aggiuntive da destinare al trattamento economico accessorio del personale, previste dai contratti collettivi nazionali:

- art. 56 del CCNL 17.12.2020;
- art. 39 c.1 CCNL 16.07.2024;
- art. 39 c.3 CCNL 16.07.2024;

L'incremento di cui all' art. 57 c. 2 lettera c) del CCNL 17.12.2020, in quanto soggetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, è stato contestualmente decurtato;

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'adozione delle misure e il rispetto delle disposizioni che consentono, per il recupero della somma indicata nella pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 1, lett. f) e dell'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

CERTIFICA, inoltre,

che per l'anno 2024 il recupero relativo alla pronuncia della Corte dei Conti n. 39/2016 e in ottemperanza alla deliberazione della Corte dei Conti n. 9/2020 è pari a € 44.245,78, con un incremento una tantum pari a € 16.071,01.

Savona, 12 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori

Dott. Marzio Gaio

Dott. Fabrizio Condrò

Dott. Bruno Larosa

	Risorse certe e stabili certificate dai Revisori dei Conti in data 21 dicembre 2020 prot. n. 59173	Unico importo annuale art. 57 comma 2 lettera a) – CCNL
DESCRIZIONE		
unico importo annuale ccnl 16-18 (art. 57 c.2 lett.a)		€ 151.940,00
unico importo annuale ccnl 16-18 (art. 57 c.2 lett.a) in applicazione art. 56 – non soggetta a limite		€ 6.461
posizione e risultato anno 1998 (art.26 c.1 lett. a ccnl 98-01)	€ 194.756	
incrementi ccnl 98-01 (art. 26 c. 1 lett. d)	€ 4.136	
incrementi ccnl 02-05 (art. 23. cc. 1,3)	€ 9.115	
incrementi ccnl 04-05 (art. 4 cc. 1,4)	€ 9.419	
incrementi ccnl 06-07 (art. 16 cc. 1,4)	€ 2.170	
incrementi ccnl 08-09 (art. 5 c. 1)	€ 2.771	
incrementi ccnl 08-09 (art. 5 c. 4)	€ 4.865	
retribuzione individuale di anzianità e maturato economico personale cessato (art. 26 c. 1 lett. g ccnl 98-01)	€ 14.644	
incrementi ccnl 98-01 (art. 26 c. 5)	€ 2.989	
incremento ccnl 16-18 (art. 56 c.1 – 1,53% m.s. 2015)	€ 0	
decurtazione per passaggio dipendente presso la Regione Liguria	-€ 45.770	
decurtazione per cessazione personale prepensionato	-€ 47.155	
Totale	€ 151.940	€ 158.401